

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00028975/A0300C-01 01/08/17 CR

CC-02-18-02/1696/2017/X

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

Alf. Ish
(FP)

INTERROGAZIONE N. 1696
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula
Ordinaria a risposta orale in Commissione
Ordinaria a risposta scritta
Indifferibile e urgente in Aula
Indifferibile e urgente in Commissione

X

OGGETTO: Aggiudicazione procedura aperta per l'appalto multiservizi di "servizi nelle residenze e sale studio afferenti a reception, sorveglianza, pulizia e di altra natura" bandita da EDISU.

Premesso che

Nel 2015 in vista della scadenza al 31 dicembre 2015 degli appalti in corso, EDISU Piemonte ha avviato la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di reception, sorveglianza e pulizia nelle residenze universitarie e nelle sale studio, per un periodo di tre anni;

a procedure di gara concluse, la Commissione ha constatato che la formula utile ad identificare gli aggiudicatari dei differenti lotti, così come indicata nel disciplinare, era inapplicabile dal momento che non rispondeva a criteri di economicità ed efficienza che devono caratterizzare l'operato della pubblica amministrazione;

con ricorso al Tar Piemonte RG 717/2016, l'impresa aggiudicataria, ha impugnato l'aggiudicazione definitiva relativa al lotto 2 e i verbali di gara contestando che Edisu aveva illegittimamente disapplicato la formula del disciplinare e che la citata formula, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, era applicabile e funzionale;

il Tar ha accolto il predetto ricorso, ritenendolo manifestamente fondato, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- nel determinare i punteggi la Commissione ha illegittimamente modificato la formula indicata nel disciplinare della gara, sebbene la stessa fosse di chiara interpretazione;
- tale decisione è irrimediabilmente viziata, non potendo la Commissione modificare in corso di gara la formula aritmetica dettata dal bando, ancorché incompleta o inapplicabile, ai fini dell'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.

in forza di sentenze relative a casi analoghi ove il giudice amministrativo, accertati gli effetti paradossali cui avrebbe condotto la formula contenuta nel disciplinare previamente interpretato, aveva dichiarato legittima e doverosa la correzione in gara della formula stessa, finalizzata a rettificare un evidente errore materiale, EDISU ha proposto appello (RG 8479/2016) poi rigettato con sentenza 978/2017 del Consiglio di Stato;

Dato altresì atto che difficilmente si riesce a comprendere come un tale errore nella parte tecnica e fondante del disciplinare di gara redatto in seguito alla Det. n. 350 del 13/05/2015 non sia stato riscontrato in occasione delle molteplici revisioni del bando che si sono susseguite al fine di correggere meri errori materiali e refusi;

I sottoscritti Consiglieri Regionali

INTERROGANO

la Giunta regionale,

per sapere :

- 1) A quanto ammonti l'aggravio di oneri a carico di EDISU e dunque dell'Amministrazione regionale dovuto alla legittima applicazione di un algoritmo di valutazione delle offerte palesemente errato;
- 2) Quali iniziative abbia avviato EDISU al fine di accertare le responsabilità connesse a questa vicenda ed al conseguente aggravio di spese per la prestazione dei servizi oggetto di gara.